Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Venerdì, 1° agosto — Numero 183

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 19	L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 36	» 20	» 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 80	» 43	» 25

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, su proposta di S. E. il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, ha nominato, con decreto del 31 luglio p. p., senatori del Regno, i signori:

Albricci conte Alberico, tenente generale, ministro segretario di Stato.

Sechi Giovanni, contrammiraglio, ministro segretario di Stato.

Ferraris ing. Dante, ministro segretario di Stato.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1268 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 sui poteri eccezionali conferiti al Governo durante la guerra;

Visto il Nostro decreto 17 maggio 1919, n. 770;

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-920, è istituito il capitolo n. 81 *bis* colla seguente denominazione: Indennità giornaliera agli ufficiali (decreto Luogotenenziale 17 maggio 1919, n. 770) e con lo stanziamento di lire tre milioni e cinquecentomila (L. 3.500.000).
Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1270 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti 12 dicembre 1918, n. 2085, e 23 febbraio 1919, n. 353;
Visto il successivo decreto 1° maggio 1919, n. 772, che ha modificato il detto decreto 12 dicembre 1918, n. 2085, prorogandone l'applicazione al 1° agosto 1919;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro:
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'entrata in vigore dei decreti 12 dicembre 1918, numero 2085, e 1° maggio 1919, n. 772, concernenti l'aumento delle tasse sui contratti di Borsa stabilite dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, è prorogata al 1° gennaio 1920.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1275 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Viste le leggi 30 giugno 1907, n. 414, e 14 luglio 1912, n. 854;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con il ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi del personale titolare stabile delle Regie scuole industriali di primo, di secondo e di terzo grado istituite o classificate in applicazione della legge 14 luglio 1912, n. 854, sono stabiliti in conformità della tabella annessa al presente decreto.
Durante il periodo di esperimento il personale titolare in prova percepisce l'intero stipendio.
Fermo restando il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 39 del regolamento generale sull'istruzione professionale, approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014, le ore d'insegnamento eccedenti l'orario normale sono retribuite nella misura indicata al successivo articolo.

Art. 2.

Gli insegnanti incaricati nelle scuole di cui all'articolo precedente sono retribuiti con un assegno annuo determinato in base alle ore settimanali d'insegnamento, nella misura di L. 180 nelle scuole di 1° grado, di L. 225 nelle scuole di 2° grado e di L. 270 nelle scuole di 3° grado.
Agli insegnanti incaricati che non percepiscono altro stipendio od assegno nella scuola stessa è corrisposto un maggiore assegno annuo di L. 300 per la prima ora settimanale d'insegnamento.

Art. 3.

Gli stipendi stabiliti dalle attuali piante organiche per il personale titolare o incaricato delle RR. stazioni sperimentali, dei RR. Istituti e delle RR. scuole industriali speciali, di quelle ad orario ridotto e delle scuole non ancora classificate sono aumentati dell'ottanta per cento.
Nella stessa misura si provvede per gli aumenti a favore del personale delle scuole di cui all'art. 1 non contemplato nella tabella annessa al presente decreto.
Negli Istituti e nelle scuole di cui al primo comma del presente articolo, le ore d'insegnamento eccedenti l'orario normale sono retribuite in proporzione dello stipendio od assegno stabilito per l'ufficio principale, fermo restando il diposto dell'ultimo capoverso dell'art. 39 del regolamento generale sull'istruzione professionale, approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014.

Art. 4.

Fermi restando i diritti quesiti del personale attualmente in servizio, in avvenire agli insegnamenti di coltura ed a quelli di materie grafiche nelle scuole di cui all'art. 1 del presente decreto, si provvederà a titolo d'incarico, salvo che, sentita la Giunta del Consiglio superiore dell'insegnamento industriale, non si riconoscano speciali esigenze che dovranno essere indicate nel decreto di approvazione della pianta organica della scuola.

Art. 5.

Nelle RR. scuole di cui all'art. 1 del presente decreto, l'anno scolastico comprende 250 giornate di studio e di lavoro, per lezioni, esercitazioni ed esami.

Art. 6.

Gli stipendi e gli assegni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto comprendono gli aumenti stabiliti dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e decorrono dal 1° maggio 1919.

Gli assegni « ad personam » fino ad ora concessi sono assorbiti dagli aumenti di stipendio portati dal presente decreto e sino alla concorrenza degli aumenti stessi.

Art. 7.

Per la vigilanza e per lo sviluppo della istruzione industriale, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro provvederà:

1° con incarichi di ispezione a direttori ed insegnanti di scuole di grado superiore a quelle da ispezionare;

2° mediante incarichi anche ad estranei di speciale competenza tecnica, ai quali potranno pure affidarsi funzioni temporanee di vigilanza su dati insegnamenti e scuole;

3° a mezzo di tre ispettori superiori e sette ispettori dell'istruzione industriale, retribuiti come all'unita tabella. Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro saranno stabilite le norme per le attribuzioni, le nomine e le promozioni degli ispettori predetti.

Art. 8.

Per porre le scuole in grado di corrispondere gli stipendi e gli assegni di cui al presente decreto il contributo del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro potrà, giusta l'art. 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414, essere elevato, ove occorra, sino al limite massimo di due terzi della nuova spesa annua complessiva, necessaria per il funzionamento delle singole scuole.

Nel caso che l'aumento di contributo da parte del Ministero predetto non fosse sufficiente per far fronte alla maggiore spesa, vi provvederanno, in proporzione dei rispettivi contributi annuali, gli altri enti che concorrono al mantenimento delle scuole.

Per l'applicazione del presente decreto nei bilanci del Ministero dell'industria, commercio e lavoro saranno inscritti: un maggiore stanziamento di L. 780.000 per l'esercizio finanziario 1918-1919 ed un maggiore stanziamento di L. 4.700.000 per l'esercizio 1919-920 e per quelli successivi.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

UFFICIO	Stipendio iniziale	Aumenti quinquennali	Stipendio massimo
Personale direttivo ed insegnante.			
RR. scuole di primo grado:			
Direttori	5.500	600	9.100
Insegnanti	4.000	600	7.600
RR. scuole di secondo grado:			
Direttori	7.000	600	10.600
Insegnanti per le cattedre di meccanica, macchine e disegni relativi, di elettrotecnica, di tecnologia e di altre materie tecniche speciali	5.500	600	9.100
Insegnanti per le cattedre di coltura, di materie scientifiche, di materie artistiche o di materie grafiche	4.500	600	8.100
RR. scuole di terzo grado:			
Direttori	9.000	600	12.600
Conservatori-bibliotecari negli Istituti artistici industriali con l'obbligo dell'insegnamento della storia dell'arte	6.500	600	10.100
Insegnanti per le cattedre di meccanica, macchine e disegni relativi, di tecnologia, di elettrotecnica e di altre materie tecniche speciali	6.000	600	9.600
Insegnanti per le cattedre di coltura, di materie scientifiche, di materie artistiche e di materie grafiche	5.500	600	9.100
Personale ispettivo.			
Ispettori superiori	9.000	600	12.600
Ispettori	7.000	600	10.600
Personale di laboratorio e di officina, nominato titolare prima del decreto-legge Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896.			
Capi d'arte, capi maestri e capi laboratorio nelle RR. scuole di primo grado.	3.000	600	6.600
Capi officina, capi d'arte e capi laboratorio nelle RR. scuole di secondo grado	4.000	600	7.600
Capi officina, capi laboratorio e capi tecnici nelle RR. scuole di terzo grado	4.500	600	8.100
Personale di segreteria.			
Segretari-Economi di prima classe	4.000	600	7.600
Segretari-Economi di seconda classe	3.600	600	7.200
Personale di servizio.			
Bidelli, custodi di prima classe	2.500	300	4.300
Bidelli, custodi di seconda classe	2.000	300	3.800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: FERRARIS.

Il ministro per il tesoro. SCHANZER.

Il numero 1264 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 maggio 1907, n. 406, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo ed i successivi decreti che lo modificano;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella tabella *A* del regolamento sugli assegni speciali di bordo in corrispondenza del grado di « Capitano di vascello » e dell'incarico di « Comandante superiore di gruppo di esploratori », aggiungere la seguente dicitura: « Comandante di flottiglia di cacciatorpediniere o torpediniere ».

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1303 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i decreti Luogotenenziali 28 novembre 1918, n. 1829 e 3 gennaio 1919, n. 2;

Visti i decreti emanati dal presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro degli affari esteri alle date del 23 febbraio e del 4 aprile 1919;

Ritenuto che, in conformità delle decisioni del Comitato interalleato del blocco, è opportuno confermare e disporre la riattivazione dei rapporti commerciali coi sudditi degli Stati nemici e che, in conseguenza, occorre pure di provvedere alla ripristinazione della piena tutela giurisdizionale reciproca fra l'Italia e quegli Stati per garantire il regolare svolgimento dei traffici e la esecuzione delle obbligazioni;

Sentito il Comitato per il commercio coi sudditi nemici;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e coi ministri degli affari esteri, delle colonie e dell'industria, commercio e lavoro e sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono convalidate le disposizioni dei decreti emanati dal presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro per gli affari esteri alle date del 23 febbraio 1919 e del 4 aprile 1919 concernenti la riattivazione dei rapporti commerciali e dei traffici fra il Regno e sue colonie e i cittadini e sudditi italiani coi territori, le persone e gli enti dell'Impero ottomano e della Bulgaria e dell'Austria tedesca.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del citato decreto interministeriale in data 4 aprile 1919 sono estese ai territori della Germania e alle persone e agli enti che siano in essi stabiliti.

Art. 3.

È revocata nei riguardi dei sudditi, enti o Società dell'Impero ottomano e della Bulgaria, della repubblica dell'Austria tedesca e della repubblica imperiale germanica, a decorrere rispettivamente dalla data di pubblicazione dei decreti interministeriali 23 febbraio e 4 aprile 1919 e dalla data di pubblicazione del presente decreto la disposizione dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1829, la quale stabiliva che durante la guerra nessun suddito degli imperi austro-ungarico, germanico ed ottomano e nessun ente o Società commerciale che appartenesse a detti Stati o avesse la propria sede nel territorio di essi, potesse intentare o proseguire istanze, azioni, atti e procedure in materia civile, commerciale o amministrativa davanti a qualsiasi giurisdizione del Regno o delle colonie, anche in sede non contenziosa, e fare iscrizioni o trascrizioni ipotecarie.

Dalle date stabilite nel precedente comma è, per conseguenza, revocata rispetto ai summentovati sudditi, enti e Società, la sospensione di diritto delle istanze e procedure già iniziate, stabilita nel capoverso del citato articolo 11.

Art. 4.

Le precedenti disposizioni saranno applicate con le deroghe che risultino stabilite dai trattati di pace stipulati e da stipulare.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — ROSSI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1276 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i decreti-legge Luogotenenziali 27 marzo 1919, n. 370, e 24 aprile 1919, n. 618, contenenti disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro di concerto coi ministri di grazia e giustizia e dei culti e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, a partire dal 1° luglio 1919, e fino al 31 luglio 1921, gli inquilini di case e di appartamenti ed i conduttori di locali adibiti ad uso di ufficio in Roma, saranno obbligati a corrispondere un supplemento mensile di pigione per il servizio di portierato nella seguente proporzione:

quando la pigione non superi le L. 70 mensili				L. 1 —
da L. 71	a L.	90	inclusive	» 1 50
da » 91	»	120	»	» 2 —
da » 121	»	160	»	» 3 —
da » 161	»	200	»	» 4 —
da » 201	»	400	»	» 6 —
da » 401	»	600	»	» 10 —
da » 601	»	800	»	» 15 —
oltre	»	800		» 20 —

Questo supplemento di pigione sarà riscosso dal locatore, il quale dovrà versare una corrispondente somma, mese per mese, al portiere, e ciò indipendentemente dalla retribuzione a questo dovuta dal locatore in base ai patti e al trattamento convenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Se uno o più appartamenti sono occupati dal proprietario, questi sarà tenuto a pagare al portiere una somma pari al suindicato supplemento commisurato sulla pigione corrente per l'appartamento o gli appartamenti da lui occupati.

Se l'appartamento sia sfitto, il supplemento dovuto al portiere, sarà a carico del proprietario e sarà ridotto alla metà e commisurato sull'ultima pigione.

Nei casi in cui il portiere eserciti un mestiere, una professione o un impiego fuori della casa, o fruisca di un appartamento eccedente ai suoi bisogni, con facoltà di subaffittare, i suddetti supplementi sono ridotti alla metà.

Art. 2.

I supplementi di pigione dipendenti dal presente decreto, sono esenti da imposta.

Art. 3.

I prefetti sono autorizzati ad emanare, per una o più città, disposizioni che impongano, a favore dei portieri, il pagamento di supplementi di pigione in misura non superiore a quella fissata dall'art. 1.

Per questi supplementi di pigione, valgono tutte le norme del presente decreto, in quanto siano applicabili.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — FERRARIS — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1259 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Nostri decreti 17 novembre 1918, n. 1698 e 15 dicembre 1918, n. 1909;

Ritenuta l'opportunità di trasferire al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro i servizi ora disimpegnati dalla Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, relativi all'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle industrie siderurgiche;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri del tesoro e della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I servizi relativi all'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle industrie siderurgiche e fonderie, sono trasferiti alla dipendenza del Ministero per l'industria, commercio e lavoro, il quale vi provvederà con l'assistenza di un Comitato consultivo da costituirsi con decreto del ministro proponente, e del quale faranno parte funzionari e rappresentanti delle industrie interessate.

Art. 2.

Le Amministrazioni in possesso di materiali siderurgici di proprietà dello Stato, li terranno a disposizione del Ministero per l'industria, commercio e lavoro, che ne effettuerà la ripartizione e l'assegnazione sentito il Comitato di cui all'art. 1.

Art. 3.

La Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, porrà a disposizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, pel disimpegno dei servizi, di cui all'art. 1, i materiali e il personale di cui dispone; e le spese relative continueranno a far carico al fondo di cui all'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° giugno 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI — STRINGHER — CAVIGLIA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1260 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il Nostro decreto 29 agosto 1918, n. 1261:
Visto che con atto pubblico del 18 febbraio 1919, a rogito del R. notaio Giuliani (n. del repertorio 22,692; n. del rogito 5520), si è costituito in Roma il Consorzio nazionale commercianti in pelli e cuoio;
Su conforme deliberazione del Comitato interministeriale degli approvvigionamenti;
Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito un Consorzio, con sede in Roma, fra i commercianti in pelli e cuoio per l'approvvigionamento e per la distribuzione tra i consorziati delle pelli greggie e conciate. Il Consorzio è costituito dalle Ditte aderenti all'atto pubblico in data 18 febbraio 1919 a rogito del R. notaio Giuliani in Roma e di quelle che potranno in seguito farne parte.

Art. 2

Il Consorzio eserciterà la propria azione sotto la vigilanza di uno o più delegati del Ministero per l'industria il commercio e il lavoro e secondo lo statuto che sarà approvato dal Nostro ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1263 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata:
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari nel territorio del comune di Ravenna.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti, e che saranno designati dal predetto ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1265 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005:
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-920 sotto la nuova rubrica: « Spese per la guerra » è istituito il seguente capitolo n. 83-*bis*:
« Spese per la guerra » con lo stanziamento di lire cento milioni (L. 100.000.000).
Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — SCHANZER — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 31 luglio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	85.15	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91.70	—

Corso medio dei cambi

del giorno 31 luglio 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 118,49 — Londra 37,75 — Svizzera 155,37 — Spagna 165 — New York 8,60 — Oro 1.9,67.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Elenco n. 2).

2ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3 50 %	635777	182 —	Loasses Elisabetta di *Giandomenico* moglie di Del Vaglio *Francesco Paolo* di Giuseppe, dom. a Napoli, con usufrutto a Guerra Ermelinda fu Pasquale moglie di Mafrici Bruno di Giandomenico, dom. a Napoli	Loasses Elisabetta di *Giovanni*, moglie di Del Vaglio *Paolo Emilio* di Giuseppe
»	418357	59 50	de Cristofaro o di Cristofaro *Rachele* fu Marcellino, nubile, dom. ad Aversa (Caserta)	de Cristofaro o di Cristofaro *Maria Luigia*, *detta Rachele* fu Marcellino, ecc. come contro
Cons. 5 %	82261	2000 —	Cermelli Maria Luisa fu Carlo moglie di *Patrizio di Scagnello Stanislao* fu Antenore, dom. a Casal Cermelli. Vincolata	Cermelli Maria Luisa, detta *Luigia* fu Carlo, moglie di *Scagnello Stanislao Patrizio* fu Antenore, ecc. come contro
»	39319	100 —	Rossi Lorenzo di Ferdinando, dom. ad Alessandria	Intestate come contro, con usufrutto vitalizio tutti ad *Oliveri* Federico fu Federico, dom. come contro
»	39318	100 —	Rossi Emilio di Ferdinando, dom. ad Alessandria	
»	39317	100 —	Rossi Amalia di Ferdinando, nubile, dom. ad Alessandria	
»	39316	100 —	Rossi Rosina di Ferdinando, nubile, dom. ad Alessandria	
»	39315	100 —	Rossi Luigia di Ferdinando, nubile, dom. ad Alessandria tutti con usufrutto vitalizio ad *Olivero* Federico fu Federico, dom. come sopra	
3.50 %	556577	245 —	Moccia Carlo, *Antonio*, Vincenzo, Anna, Marino e Chiara di Francesco, gli ultimi cinque minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal detto Moccia Francesco, tutti quali eredi indivisi del sacerdote Moccia Vitantonio fu Carlo, dom. in Mola di Bari, con usufrutto a Moccia Antonia fu Carlo, nubile, dom. come sopra	Moccia Carlo, *Vitantonio* Vincenzo, Anna, Marino e Chiara, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 luglio 1919

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (El. n. 1).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata **ricevuta** relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numeri ordinali portati dalla ricevuta: 132 e 133 — Data della ricevuta: 15 marzo 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banco di Sicilia sede di Roma — Intestazione della ricevuta: Banco di Roma sede di Roma — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 40 — Consolidato 5 0|0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 luglio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione). (El. n. 4).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 93 — Data della ricevuta: 22 novembre 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione della ricevuta: Bernuzzi Giuseppe fu Francesco (pos. n. 614438) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 14 — Consolidato 3,50 0|0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 luglio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0 (1902)	10950	Chiesa di S. Stefano in Battaglia di S. Daniele (Udine)	L.	7 —
3,50 0/0	528633	Fabbriceria della Venerabile Chiesa di S. Stefano di Battaglia in comune di Fagagna (Udine)	»	126 —
»	630574	Fabbriceria della Chiesa di S. Stefano di Battaglia di Fagagna (Udine)	»	10 50
»	693900	Fabbriceria della Chiesa Filiale di S. Stefano di Battaglia in comune di Fagagna (Udine)	»	7 —
»	363538	Bianchi Angelo fu Giovanni, domiciliato a Casarsa della Delizia (Udine). Vincolata	»	21 —
»	20518	Prebenda Parrocchiale di Santa Maria Maggiore di Faedis (Udine)	»	3 50
»	255407	Orfanatrofio Zanadio-Salomoni di Valdobbiadene (Treviso) . . .	»	94 50
»	261096	Intestata come la precedente (pel legato de Carli)	»	42 —
»	277832	Orfanotrofio Zanadio-Salomoni di Valdobbiadene (Treviso) . . .	»	70 —
»	282131	Intestata come la precedente	»	105 —
»	288591	Intestata come la precedente	»	154 —
»	375575	Intestata come la precedente (legato Dalla Costa dott. Alessandro)	»	175 —
»	424583	Orfanatrofio Zanadio-Salomoni di Valdobbiadene (Treviso) . . .	»	70 —
»	450442	Intestata come la precedente	»	17 50
»	557802	Intestata come la precedente	»	94 50
4,50 0/0	5615	Orfanotrofio femminile Zanadio-Salomoni in Valdobbiadene (Treviso)	»	396 —
»	22883	Orfanotrofio Zanadio-Salomoni in Valdobbiadene (Treviso) . . .	»	3 —
»	27350	Intestata come la precedente (pel legato De Carli)	»	120 —
»	29016	Intestata come la precedente	»	6 —
»	29015	Orfanatrofio Zanadio-Salomoni in Valdobbiadene (Treviso) . . .	»	57 —
»	30447	Intestata come la precedente	»	45 —
»	39562	Intestata come la precedente (dono di Don Gio. Maria Corrà arciprete)	»	51 —
»	43262	Orfanatrofio Zanadio-Salomoni in Valdobbiadene (Treviso) . . .	»	48 —
»	44748	Intestata come la precedente	»	117 —
3,50 0/0	179058	Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Ipplis (Udine) amministrata dalla propria fabbriceria	»	437 50
»	430939	Fabbriceria della Chiesa di S. Giov. Battista in Ipplis (Udine) .	»	24 50
»	683612	Fabbriceria di S. Giov. Battista in Ipplis o Filiale di S. Girolamo in Azzano (Udine)	»	10 50
3,50 0/0 (1902)	8614	Fabbriceria Parrocchiale della Chiesa di S. Giov. Battista di Ipplis (Udine)	»	10 50

Roma, 1° agosto 1919.

Il direttore generale : GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 5 0[0	23980	Chiesa di Santa Maria Maggiore in Codroipo (Udine) . . . . . L.	25 —
» 3,50 0[0	21283	Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore in Codroipo (Udine) »	3 50
3,50 0[0 (1902)	727010	Fabbriceria della Chiesa di Santa Maria Maggiore in Codroipo (Udine) . . . . »	553 —
3,50 0[0	21235	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore di Codroipo (Udine) . . . . »	80 50
3,50 0[0	588676	Fabbriceria della Chiesa di San Zenone di Fossalta di Portogruaro (Venezia) . . . . »	52 50

Roma, 1° luglio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 24 luglio corr., in Gaibola Paderno, provincia di Bologna, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico centrale di Bologna.

E in Cardile, provincia di Salerno, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Gioi.

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

SEGRETARIATO GENERALE.

Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione

(Legge 22 luglio 1906, n. 623, e statuto organico approvato con R. decreto 30 maggio 1907, n. 305, e modificato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 513)

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso per gli assegni vitalizi da conferirsi sulla Cassa sovvenzioni nell'esercizio 1919-920 a favore delle seguenti categorie di persone:

a) impiegati civili dello Stato già provvisti di stipendio fisso a carico del bilancio dello Stato, sottoposto alla ritenuta in conto entrate del tesoro, e usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove senza pensione d'impiegati civili dello Stato, con stipendio come sopra, morti in attività di servizio;

c) prole orfana senza pensione (figli minorenni o figlie nubili anche se maggiorenni) d'impiegati civili dello Stato, con stipendio come sopra, morti in attività di servizio;

d) figlie nubili maggiorenni d'impiegati civili dello Stato, con stipendio come sopra, morti in pensione, purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo.

Nei limti dei fondi disponibili, gli assegni saranno così ripartiti fra le varie categorie di aspiranti: per ogni 15 assegni ne saranno concessi: uno alla categoria *a*), nove alla categoria *b*), quattro alla categoria *c*), uno alla categoria *d*).

Qualora però in una categoria non vi sia un sufficiente numero di concorrenti che, a giudizio della Commissione aggiudicatrice, siano meritevoli dell'assegno, gli assegni esuberanti saranno devoluti a favore di altre categorie meno dotate.

Le domande devono essere presentate entro il giorno 30 settembre p. v. all'Intendenza di finanza della Provincia in cui l'aspirante risiede, la quale ne darà ricevuta.

Le domande devono indicare il preciso domicilio dell'aspirante ed essere corredate dei seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° situazione di famiglia dell'aspirante, o del padre, quando si tratti di orfani (di ciascun membro della famiglia dovrà indicarsi la professione);

3° certificati di possidenza rilasciati tanto per il Comune di origine, quanto per quello in cui l'aspirante risiede:

a) dal ricevitore del registro;

b) dall'agente delle imposte;

c) dal sindaco;

4° certificati di buona condotta e di non incorsa penalità;

5° stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione alla quale apparteneva l'ex-impiegato concorrente od il marito o padre del superstite concorrente.

Occorre inoltre:

per gli ex-impiegati: una copia del decreto di cessazione dal servizio, un attestato della competente Amministrazione sui motivi

del provvedimento qualora non risultino dal decreto, nonchè, se vi fu luogo, il decreto della Corte dei conti relativo alla concessione dell'indennità per una sola volta;

per le vedove: l'atto di matrimonio, l'atto di morte del marito, il certificato di conservata vedovanza, il decreto della Corte dei conti relativo alla concessione dell'indennità, o, se questa non fu concessa, un certificato comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante;

per gli orfani: l'atto di matrimonio dei genitori, l'atto di morte del padre, l'atto di morte della madre, o, in sua vece, l'attestazione che la madre è passata ad altre nozze, e, se donne, il certificato di stato nubile. Occorre altresì il decreto o i decreti coi quali la Corte dei conti avesse liquidato l'indennità o la pensione all'aspirante o all'uno o all'altro dei suoi genitori.

Nel caso che il padre si fosse riammogliato, prima dell'abbandono del servizio attivo, occorre anche l'atto di morte della madrigna od un'attestazione che essa sia in seguito passata ad altre nozze.

I documenti di cui ai precedenti nn. 2, 3 e 4, nonchè i certificati di vedovanza e di stato nubile devono essere di data non anteriore al 1° giugno 1919.

Quando il concorrente ritenga che i certificati di possidenza di cui al n. 3, non rappresentino la sua reale situazione, potrà dichiararlo nella domanda, allegandovi autentici documenti che suffraghino le sue affermazioni.

Quando intendano concorrere due o più figli di un comune autore, deve presentarsi una sola domanda corredata dai documenti personali di ciascuno.

È in facoltà, tanto del Segretariato generale, quanto della Commissione centrale aggiudicatrice degli assegni, di richiedere altri documenti oltre quelli sopra indicati.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'articolo 12 della legge d'istituzione della Cassa (12 luglio 1906, numero 623).

1° agosto 1919.

L'ispettore generale: *Troise.*

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 25 luglio 1919.

(*Continuazione*).

Presidenza del presidente **BONASI.**

MORTARA, ministro di grazia, giustizia e culti. Al senatore Spirito ha già risposto il presidente del Consiglio circa gli aumenti da lui criticati, dichiarando che si tratta di dare esecuzione ad impegni già presi dal passato Ministero.

Rileva le benemerenze dei curati (Approvazioni); ed aggiunge che per i cancellieri si trattava di applicare una legge già promulgata e per essi tutti gli organi forensi hanno fatto istanza per la concessione dei miglioramenti economici.

Quanto agli ufficiali giudiziari, si tratta di soccorso dato a famiglie veramente bisognose, in misura molto modesta.

Al senatore Garofalo che ha detto che non si fa rispettare il Codice penale egli deve rispondere che la magistratura fa assiduamente il suo dovere e merita encomio; ma quando la violazione della legge scoppia in maniera tumultuaria è impossibile fare processi per reati commessi dalla folla.

Non si può esumare un progetto di legge e adottarlo senza tenere conto delle condizioni sociali presenti.

Da tempo, come ha ricordato il senatore Garofalo, incombe sulla sua coscienza l'argomento della delinquenza abituale. Forse questo è il momento propizio per affrontare la questione da risolvere nel senso di una rigida separazione dei delinquenti abituali dalla società civile.

Osserva come il Codice penale ha bisogno di una coraggiosa revisione in alcune parti.

Si propone studiare i provvedimenti opportuni per la repressione della delinquenza abituale (Applausi).

FERRARIS CARLO. Parla della politica doganale ed accenna alle varie proposte che si sono avanzate circa la questione delle tariffe doganali in vista dei nuovi trattati di commercio. Di fronte alle varie tendenze che si sono manifestate, chiede quali siano i propositi del ministro dell'industria e commercio, data la imminenza della scadenza dei nostri trattati commerciali.

Egli crede che si debba portare sollecitamente a compimento una tariffa provvisoria da applicarsi temporaneamente, e che risponda alle condizioni della nostra produzione.

È tempo di abbandonare il segreto anche nella politica commerciale. La Commissione parlamentare avrà agio di esaminare questa tariffa provvisoria, e la potranno anche esaminare e criticare gli interessati. Importa che il ministro dell'industria e commercio ci dia qualche affidamento al riguardo.

Passa ad esaminare la questione delle assicurazioni, e rileva che negli ultimi anni si sono fatti notevoli progressi.

Loda il ministro dell'industria, il quale ha dichiarato alla Camera dei deputati che intende provvedere ad una riforma dell'assicurazione contro la disoccupazione; gli rammenta che per completare il nostro sistema assicurativo occorre provvedere anche all'assicurazione obbligatoria per le malattie, giacchè le due assicurazioni hanno stretta attinenza tra loro, potendosi facilmente dalla disoccupazione passare alla malattia.

Ha fede che l'on. Dante Ferraris non troverà difficoltà nella nuova legislatura a condurre in porto queste due forme di assicurazione.

Parlando della legislazione per la tutela degli operai ricorda che il ministro dell'industria intende convertire in legge il provvedimento delle 8 ore di lavoro; rileva tutta l'eccezionale gravità di tale provvedimento, che il ministro dei trasporti si è impegnato di applicare ai servizi ferroviari.

L'oratore non è sospetto di scarso interesse al benessere delle classi lavoratrici per i suoi precedenti scientifici e parlamentari, e parla quindi mosso da vera affezione per dette classi.

Osserva che le 8 ore di lavoro non furono precedute nè accompagnate dall'introduzione di un macchinario più perfetto; ne risulterà quindi o una minore produzione, o un aumento del numero degli operai; in ogni caso un aumento del costo di produzione, con effetti che dimostra rilevando le condizioni fatte al commercio del carbone in Inghilterra con danni che hanno una grave ripercussione per la nostra industria o per la nostra economia.

Dimostra a quali pericoli si vada incontro con la diminuzione della produzione, che occorre invece intensificare per scemare il larghissimo tributo che paghiamo all'estero.

Si è detto che la diminuzione delle ore di lavoro avrà per effetto la diminuzione della nostra emigrazione; ma questa a sua volta scemerà le rimesse degli emigranti, che hanno giovato ad alleggerire il peso dei nostri pagamenti all'estero ed a migliorare le condizioni delle popolazioni del mezzogiorno d'Italia.

Accenna alle peggiorate condizioni demografiche per effetto della guerra, delle epidemie durante il periodo di essa, e dell'ultimo terremoto; e cita dati statistici per dimostrare come la natalità da tre anni a questa parte vada diminuendo, sia per il minor numero dei matrimoni, sia per la tendenza, specialmente in alcune Provincie a scemare la natalità.

E comunque, ammette l'esperimento delle 8 ore di lavoro se riuscirà, avrà la sanzione dei fatti. Ma intanto non crede opportuno sanzionarlo per le date incognite dell' avvenire. Occorre poi pensare a provvedimenti sociali per consentire all'operaio di bene occupare le ore libere.

Afferma la necessità di unificare i servizi dipendenti dai Mini-

steri dei trasporti e dei lavori pubblici, a fine di eliminare lotte di competenza, intralci e lungaggini burocratiche.

Se si verrà ad un voto di fiducia, egli sarà col Ministero, per quanto di voti di fiducia si sia fatto abuso, tanto da diminuirne il valore.

Concludendo esorta l'on. Nitti a continuare a fare il suo dovere come ha fatto finora, ed il Senato gli darà il suo voto di fiducia non solo con le labbra ma anche col cuore (Vivissimi applausi).

(*Continua*).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 17 luglio 1919

(*Continuazione*).

Presidenza del presidente MARCORA.

GIORDANO, premette che il collegio uninominale ha avuto il grande vantaggio di porre in diretto e personale contrasto l'eletto con l'elettore e di fare dei deputati difensori dei legittimi interessi di tutti i cittadini.

L'allargamento dei collegi avrà invece l'effetto di allontanare i cittadini dai loro rappresentanti.

Entrando ad esaminare il disegno di legge in discussione osserva che la divisione delle circoscrizion elettorali proposta dalla Commissione, è fondata su un criterio numerico che è troppo empirico e che non risponde alle esigenze di un vero sistema proporzionale.

Nè si potrebbe prendere a base della nuova circoscrizione elettorale la Provincia, perchè disparatissime sono per estensione territoriale demografica e per importanza economica e politica la Provincie italiane.

Una questione così importante come quella della circoscrizione doveva essere più profondamente studiata dalla Commissione parlamentare anzichè rimetterne, come si propone, la decisione ad un'altra Commissione che sfuggirà al controllo del Parlamento.

Afferma che un criterio fondamentale per la divisione delle circoscrizioni dovrebbe essere quello della regione, la quale ancora oggi rappresenta dal punto di vista etnico e politico un tutto organico ed omogeneo.

Ricorda a questo proposito le idee di Camillo Cavour, di Bettino Ricasoli e di Marco Minghetti e si augura che l'on. Nitti voglia fare opera perchè le regioni possano risorgere e divenire la base di un migliore ordinamento amministrativo.

Si augura che dalla nuova legge elettorale, qualunque essa sia, possano derivare alla patria quei benefici risultati di elevazione della vita e della lotta politica che tutti si attendono e sperano. (Approvazioni).

CICCOTTI, non ha nel principio della proporzionalità la stessa fede che in esso dimostra la Commissione.

Tale principio presuppone l'esistenza di partiti stabilmente e formalmente organizzati.

Ora un partito è invece in realtà in una continua trasformazione; la sua forza gli è data sempre più dai simpatizzanti che dagli inscritti, la sua autorità dal valore degli uomini che lo rappresentano.

Il sistema proposto tende dunque a costituire non una rappresentanza organica ma un miscuglio meccanico ben diverso dalle reali condizioni del paese. L'abolizione delle elezioni parziali varrà poi ad allontanare sempre più l'assemblea elettiva dalla reale vita del paese.

Si vuole una legge che presupponga partiti nettamente determinati e distinti, precisamente in un momento della vita nazionale in cui la grande causa della guerra ha profondamente trasformato i partiti creando unioni e scissioni e compromessi improvvisti.

Esaminando l'emendamento dell'on. Peano osserva che esso distrugge praticamente il principio della legge perchè conduce al confusionismo dei partiti (Interruzione dell'on. Peano) a quel « confusionismo » che precisamente vuole evitare.

Non intende negare i difetti del sistema uninominale. Ma se vi si deve sostituire un altro sistema è necessario che questo non presenti difetti diversi bensì ma non minori.

L'oratore è convinto che la vera riforma consisterebbe nel ridurre a 250 il numero dei deputati. In tal modo migliorerebbe il livello intellettuale e morale della rappresentanza nazionale e con la maggiore estensione migliorerebbe l'ambiente del collegio elettorale.

Poichè si afferma che il paese desidera la riforma elettorale dubita che questa affermazione dipende dall'illusione in chi la fa di conoscere i veri sentimenti della Nazione; comunque osserva che questa di altre riforme ha invece assoluto bisogno ben più importante, a cominciare da quella amministrativa.

Tutti sentono inoltre il bisogno di sopprimere le frodi elettorali e a diminuire l'ingerenza del Governo: fini ai quali la riforma proposta non provvede adeguatamente; meglio adatta allo scopo sarebbe l'adozione del voto obbligato a cui l'oratore si dichiara favorevole.

Conclude affermando la necessità di risollevare le forze della invalidità morali e rilevando come, anzichè portare tanto studio sul meccanismo della elezione del Parlamento, sia indispensabile guardare alla sostanza delle cose, al dogma delle forme; guardare allo spirito, al disopra delle parole, e dar vita ad una alta e nobile riforma della vita politica italiana che ravvivi la fede nella elevatezza della natura umana e fortifichi la fede nelle istituzioni.

(Appovazioni, applausi e congratulazioni).

Interrogazioni.

MIARI, segretario, ne dà lettura.

NAVA C., ministro delle terre liberate, risponde d'urgenza ad una una interrogazione dell'on. Ancona ed altri e ad un'altra dell'on. Cipriani, circa l'attuazione della legge sui danni di guerra.

Ritiene necessario dire una parola rassicuratrice sul proposito dello Stato di attuare sollecitamente la legge sui danni di guerra per impedire che il malcontento delle popolazioni delle terre liberate abbia maggiormente a diffondersi.

Ricorda la creazione dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie che è incaricato di mutuare anticipazioni ai danneggiati ed alle imprese di costruzioni.

Tale Istituto è fornito di larghi mezzi dal tesoro dello Stato.

Afferma che anche mercè i Consorzi zootecnici provinciali e comunali sarà possibile affrettare il risarcimento dei danni di guerra, specie per ciò che ha riguardo alle perdite subite dal patrimonio zootecnico.

Accenna al credito agrario per il quale sono stati accordati agli Istituti locali di credito altri quaranta milioni mentre di recente si è costituito un Istituto di credito fondiario per contribuire ad accelerare la ricostituzione della proprietà.

Allo scopo di facilitare la presentazione delle domande per ottenere il risarcimento dei danni e di accelerarne la liquidazione, dichiara che con prossimo provvedimento saranno autorizzati anche gli agenti delle imposte, oltre gli intendenti di finanza, a riceverle, ad istruirle ed a concordare l'indennità coi danneggiati.

Ha pure sollecitato la costituzione dei Consorzi fra danneggiati, Consorzi che potranno funzionare come organi di aiuto per i danneggiati nella compilazione delle domande e quale garanzia verso lo Stato della attendibilità delle domande stesse.

Per ricostruzione del paesi che furono distrutti assicura che il Ministero delle terre liberate ha già predisposto l'organizzazione ed i mezzi necessari, ed ora sono in corso attive pratiche per fornire i materiali occorrenti alle ricostruzioni, e per il dislocamento dei magazzini di approvvigionamento.

A questo proposito ricorda l'opera attiva svolta dall'autorità militare per riparare gli abitati e per riattare le comunicazioni e le opere pubbliche.

Questa opera merita la più ampia lode, ma deve essere completata e ampliata.

Conclude assicurando la Camera che darà con ogni zelo la sua attività perchè le Provincie liberate possano presto risorgere nella loro vita economica e civile (Vive approvazioni — Applausi).

CIRIANI prende atto della buona volontà dell'on. ministro Nava, il quale va intensificando l'opera con tanto amore intrapresa dall'on. Fradeletto.

Non crede però che con provvedimenti adottati si possa ottenere la auspicata pacificazione degli animi.

Chiede che il ministro voglia provvedere ad eliminare qualsiasi dubbio sulla possibilità di addebitare ai danneggiati la spesa effettiva incontrata dal Genio militare nelle riparazioni, perchè le riparazioni delle cose rappresentano il risarcimento del danno e nulla più.

(*Continua*).

CRONACA ITALIANA

Le LL. EE. i ministri Ciuffelli e Credaro, governatori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, sono partite, ieri sera, da Roma, per raggiungere le rispettive destinazioni.

S. E. Rossi, ministro delle colonie, è partito ieri sera da Roma, alle 21,30 per Parigi.

In considerazione della mutata situazione in Tripolitania e in Cirenaica, e in vista delle nuove esigenze che importa il più intenso movimento di persone e di interessi che si svolgono fra le nostre colonie libiche e la madre patria, il ministro delle colonie è venuto nella determinazione di semplificare la procedura, seguita durante il periodo della guerra europea e fin qui osservata, per il rilascio dei passaporti speciali per la Libia; il ministro stesso, avvalendosi delle facoltà di cui all'art. 2 del R. decreto 3 aprile 1913, n. 313, ha in conseguenza delegato nel Regno ai prefetti e sottoprefetti, nelle colonie ai governatori, all'estero ai RR. ufficiali diplomatici e consolari, l'adempimento delle pratiche fino ad ora avocate al Ministero delle colonie; cosicchè non sarà più necessario d'ora innanzi rivolgersi a quel Dicastero, per ottenere il nulla osta al rilascio di detti passaporti, essendo autorizzate a provvedere al disbrigo di tutte le formalità occorrenti le autorità locali.

Ieri ha preso congedo da Parenzo il governatore generale Petitti di Roreto, salutato da calorose dimostrazioni di simpatia dalla popolazione.

Gli è stata conferita solennemente la cittadinanza onoraria.

Il generale ha visitato la basilica Eufrasiana ed è quindi ripartito, fra rinnovate acclamazioni.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

BUENOS AIRES, 30. — In seguito alla pubblicazione di alcuni articoli che avrebbero creato dei dubbi circa le trattative di un credito di 200 milioni di piastre oro da concedersi ai Governi alleati per l'acquisto di prodotti argentini, i ministri di Francia e d'Italia hanno inviato al ministro degli esteri argentino una nota in comune, nella quale si rileva l'interesse della Repubblica argentina a concludere un concordato che renda stabile il cambio e permetta così l'acquisto per una somma elevata di prodotti argentini.

LONDRA, 30. - *Camera dei Comuni*. - Long, a proposito delle operazioni di salvataggio delle navi tedesche affondate nella Baia di Scapaflow, annuncia che la corazzata *Baden*, i tre incrociatori leggeri *Emden*, *Frankfurt* e *Nurnberg* e quindici cacciatorpediniere sono stati rimessi a galla.

Continuano le operazioni di salvataggio di tre altri cacciatorpediniere.

SANTIAGO DEL CILE, 30. (Ritardato). — L'aviatore italiano Locatelli, che montava un biplano *Sva*, dopo aver attraversato la Cordigliera delle Ande, ha atterrato a Vina del Mar.

PARIGI, 31. — Il *Matin* annuncia che il giudice istruttore Lescouvé ha concluso per il rinvio di Caillaux dinanzi all'Alta Corte di giustizia e per un non luogo a procedere verso Comby.

Lescouvé non si è pronunciato sul caso Loustalot.

Il relatore del secondo Consiglio di guerra, incaricato di eseguire l'inchiesta sugli incidenti verificatisi in occasione della partenza della Delegazione tedesca da Versailles, ha terminato l'istruttoria con una sentenza di non luogo a procedere, essendo stato riconosciuto che i tedeschi lanciando saluti di scherno e mettendo degli *hochs* e facendo gesti di scherno verso la folla ne provocarono le proteste. Non è stato assodato che la folla abbia lanciato sassi.

Il Consiglio dei ministri ha approvato la presentazione di un progetto di legge che stabilisce la data di cessazione delle ostilità a datare dal giorno della pubblicazione ufficiale, dopo la ratifica da parte del Parlamento del trattato di pace con la Germania, senza attendere che la pace sia conclusa anche con gli altri belligeranti.

LISBONA, 31. — La stazione ferroviaria di Campo Lido è stata attaccata a colpi di arma da fuoco. La truppa ha risposto; vi sono alcuni feriti.

Il Governo ha preso misure per il mantenimento dell'ordine.

LONDRA, 31. — L'*Agenzia Reuter* dice che la situazione nella Russia settentrionale non presenta alcun motivo di inquietudine.

La eventualità della situazione attuale era stata prevista dallo stato maggiore generale da parecchi mesi, quando cioè la spedizione di soccorso fu organizzata ed inviata per porvi rimedio.

L'*Agenzia Reuter* aggiunge che forze navali si recheranno tra breve nella Russia settentrionale. Non si deve dunque nutrire alcuna inquietudine.

Circa poi la questione di sapere se tutte le truppe che potrebbero essere colà richieste saranno immediatamente disponibili, la *Reuter* dice che alcune unità destinate per il servizio all'estero sono già provvisoriamente designate per partire in caso di bisogno.

L'*Agenzia Reuter* aggiunge infine che la voce della deposizione di Bela Kun e della sua sostituzione con Samueli è infondata. Una smentita ufficiale è stata ricevuta dal rappresentante britannico a Vienna.

PARIGI, 1. — La Commissione nominata dal ministro dei lavori pubblici per la costruzione di un tunnel sotto il canale della Manica, ha concluso favorevolmente per la effettuazione di tale impresa.

L'Associazione francese per le ferrovie sottomarine è stata autorizzata a fare un esperimento dei nuovi sistemi tecnici di perforazione.

Il ministro Claveille ha diretto al ministro Pichon una lettera nella quale gli chiede di intervenire presso il Governo britannico per proporgli la creazione di una Commissione anglo-francese incaricata di concludere un accordo per la costruzione del tunnel e di insistere presso il governo britannico perchè l'accordo sia ratificato dal Parlamento inglese.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.